



Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 91 DEL 18/12/2024

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO : MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **2024** il giorno **18** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
FERRARI Emanuele	Sindaco	Presente
VALENTINI Daniele	Vice Sindaco	Presente
SEVERI Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
DALLAPORTA Silvia	Consigliere	Presente
LANZI Tiziana	Consigliere	Presente
SPADACCINI Erica	Consigliere	Presente
BONI Carlo	Consigliere	Presente
AGNESINI Patrizia	Consigliere	Presente
MARTINELLI Claudia	Consigliere	Presente
PREDIERI Thomas	Consigliere	Presente
MANFREDI Lucia	Consigliere	Presente
LEURINI Gianni	Consigliere	Presente
BRIGLIA Ermanno	Consigliere	Presente
CASOTTI Mattia	Consigliere	Presente
NARDINI Irma Sabina	Consigliere	Presente
BERETTI Maria Claudia	Consigliere	Presente
TACCONI Gabriele	Consigliere	Presente

Totale presenti:17
Totale assenti:0

Assiste il Vice Segretario Comunale **RINALDI Silvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. **FERRARI Emanuele** nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

BERETTI Maria Claudia – LANZI Tiziana– LEURINI Gianni

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il "Regolamento generale delle entrate comunali" approvato (in forza dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/97, n. 446) con deliberazione consiliare n. 136 del 30/12/98 e successivamente modificato con deliberazioni n. 8 del 29/02/2000, n. 126 del 21/12/2000, n. 17 del 07/03/2007, n. 10 del 04/04/2016, n. 17 del 31/03/2017 e n. 54 del 30/07/2020;

DATO ATTO che, dalla data dell'ultima revisione ad oggi, sono stati adottati provvedimenti legislativi che rendono necessario un adeguamento normativo del vigente regolamento generale delle entrate comunali quali, da ultimo, il D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023- contenente modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente- che ha introdotto importanti novità e precipuamente: l'obbligo del contraddittorio preventivo (per cui gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria se non sono automatizzati o sostanzialmente automatizzati debbono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo), l'introduzione di nuove norme in materia di autotutela obbligatoria e facoltativa, interpellato, conciliazione giudiziale, vizi di nullità, annullabilità e irregolarità ;

RILEVATO che le predette modificazioni legislative impattano fortemente sugli istituti disciplinati dal regolamento generale delle entrate comunali, rendendo opportuno un suo tempestivo aggiornamento;

DATO ATTO che le modifiche in corso di approvazione si riferiscono principalmente ad adeguamenti normativi imposti da atti gerarchicamente sovraordinati e che quindi la maggior parte di esse sono comunque applicabili dalla data di efficacia delle fonti predette;

RITENUTO pertanto -per le motivazioni dianzi esposte - di modificare il vigente Regolamento generale delle entrate comunali nel seguente modo:

- **Art. 2 - Oggetto e scopo del Regolamento**

Viene aggiunto il comma 1 bis del seguente tenore:

"1 bis - Il presente regolamento disciplina altresì le procedure che afferiscono agli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva ex art.1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Non è inclusa nella presente disciplina la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

- **Art. 3 - Individuazione delle entrate**

Il comma 2 (che si riferiva al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, non più vigente in quanto sostituito dal canone unico patrimoniale) viene abrogato;

- **Art. 4 - Regolamentazione delle entrate**

Il comma 2 viene riformulato nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
2 - I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.	2 - I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere inviati al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

- **Art. 5- Aliquote e tariffe**

Il comma 1 viene così emendato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1 - Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.	1- Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario o entro il diverso termine eventualmente previsto dalla legge.

- **Art. 15 - Procedimento di accertamento e rapporti con il contribuente:**

Vengono **aggiunti** i commi da 5 a 10 del seguente tenore:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
...omissis	<p>...omissis</p> <p>5. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>6. A decorrere dal 01/01/2020 gli avvisi notificati ai sensi del comma 5, devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.</p> <p>7. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento,</p>

	<p>procederà alla riscossione.</p> <p>8. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.</p> <p>9. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 5, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.</p> <p>10. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/95.</p>
--	--

• **Art. 16 -**

Viene riformulato nel seguente modo (integrazione del titolo ed aggiunta dei commi 4 e 5):

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 16 -Notificazione degli atti</p>	<p>Art. 16 -Notificazione degli atti e costi di elaborazione e notifica</p>
<p>1 - La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio tributi con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.</p> <p>2 – Se il contribuente o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.</p> <p>3- La notifica può essere validamente effettuata anche tramite Pec (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs 82/2005 a tutte le persone giuridiche e alle persone fisiche che ne facciano richiesta.</p>	<p>1 - La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio tributi con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.</p> <p>2 – Se il contribuente o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.</p> <p>3- La notifica può essere validamente effettuata anche tramite Pec (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs 82/2005 a tutte le persone giuridiche e alle persone fisiche che ne facciano richiesta.</p> <p>4- Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.</p> <p>5- I costi di cui al comma precedente sono così</p>

	<p>determinati:</p> <p>a) una quota a titolo di oneri di riscossione:</p> <p style="margin-left: 20px;">I) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,</p> <p style="margin-left: 20px;">II) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;</p> <p>b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita dalla normativa vigente.</p>
--	---

• **Art. 21-Attività di accertamento:**

Vengono **aggiunti** i commi da 6 a 11 del seguente tenore:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>...omissis</p>	<p>...omissis</p> <p>6 - L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.</p> <p>7- L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n. 150/2011.</p> <p>8- L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.</p> <p>9-Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.</p> <p>10- L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale</p>

	<p>diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.</p> <p>11- Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive così come previsto dal comma 5 dell'art. 16 del presente regolamento.</p>
--	---

• **Art. 24 – Autotutela**

Viene abrogato e riformulato nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 - Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, può - anche senza istanza di parte - procedere:</p> <p>a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi;</p> <p>b) alla revoca totale o parziale di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla loro emanazione.</p> <p>2 - Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.</p> <p>3 - In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:</p> <p>a) grado di probabilità di soccombenza del Comune;</p> <p>b) valore della lite;</p> <p>c) costo della difesa;</p> <p>d) costo della soccombenza;</p> <p>e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.</p> <p>Qualora da tale analisi emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone</p>	<p>1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 10-quater della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e in adesione ad un approccio di <i>compliance</i>, l'ufficio tributi procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di accertamento o alla rinuncia all'imposizione, nell'esercizio dell'autotutela obbligatoria, senza la presentazione di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto:</p> <p>a) errore di persona;</p> <p>b) errore di calcolo;</p> <p>c) errore sull'individuazione del tributo;</p> <p>d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;</p> <p>e) errore sul presupposto d'imposta;</p> <p>f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;</p> <p>g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.</p> <p>2. L'esercizio del potere di autotutela obbligatoria è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge e incontra come unico limite la sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché il decorso di un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione; la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, L. 20/1994 è limitata alle ipotesi di dolo.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) l'ente impositore può comunque procedere all'annullamento di atti di accertamento o a rinunciare all'imposizione nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, anche per situazioni ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1, del</p>

comunicazione al contribuente e al Rappresentante dell'ente per la desistenza dal contenzioso.

4 - In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) doppia imposizione per lo stesso oggetto impositivo;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) errore del presupposto del tributo;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolative precedentemente negati;

5 - Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

presente articolo.

4. In ogni caso, il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela facoltativa è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

5 Anche l'esercizio del potere di autotutela facoltativa è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.

6. Al fine dell'esercizio dell'autotutela sia obbligatoria, quanto facoltativa, il contribuente può presentare istanza all'ente impositore, indicando i presupposti alla base della richiesta.

7. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.

8. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

9. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

10. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela facoltativa è esercitabile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte

	<p>contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.</p> <p>11. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revocare sia definitivo, in presenza dei presupposti previsti per l'autotutela obbligatoria.</p> <p>12. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.</p> <p>13. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere g-bis e g-ter del D. Lgs 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto medesimo .</p>
--	---

• **Art. 24-bis – Interpello**

Viene abrogato e riformulato nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1- Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 11 della legge n. 212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 156/2015 il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.</p> <p>2- Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.</p> <p>3-. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.</p> <p>4- Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o</p>	<p>1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.</p> <p>2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.</p> <p>3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.</p> <p>4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.</p> <p>5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a</p>

tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5- Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

6- La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7- L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

8- Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

9- L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

10- L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

6. **La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.**

7. **L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:**

- a) **i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;**
- b) **la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;**
- c) **le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;**
- d) **l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;**
- e) **la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.**

8. **All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.**

9. **Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 7, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.**

10. **L'istanza è inammissibile se:**

- a) **è priva dei requisiti di cui al comma 7, lett a) e b);**
- b) **non è presentata preventivamente;**
- c) **non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;**
- d) **ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;**
- e) **verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di**

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

11- All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

12- Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 10, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

13- Le istanze sono inammissibili se:

a) sono prive dei requisiti di cui al comma 10;

b) non sono presentate preventivamente ai sensi del comma 9;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 12, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

14-. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 9, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

11. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

12. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 11 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

13. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale possono essere pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

14. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

15. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 7, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 11, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 12.

16. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate

	<p>sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.</p> <p>17. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.</p> <p>18. La presentazione dell'istanza di interpello può essere subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale dell'Ufficio Tributi, la cui misura è individuata con deliberazione della Giunta Comunale.</p>
--	--

- Viene introdotto l'art. 24-ter del seguente tenore:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
	<p>Art. 24- ter -Contraddittorio preventivo</p> <p>1. In ossequio al disposto dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.</p> <p>2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:</p> <p>a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;</p> <p>b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al</p>

contribuente;

- c) il rigetto, anche parziale¹, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva².

4. Ai fini del comma 2 si considera atto di controllo formale, e quindi escluso dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio,

¹ Il caso si presenta quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente.

² Ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali.

l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472³.

• **Art. 25 – Forme di riscossione volontaria**

Il comma 1 viene così riformulato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

³ Essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

1 - Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In mancanza, salvo diverse previsioni di legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il concessionario del servizio riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante C/C intestato alla medesima, ovvero tramite il sistema bancario.	1 - Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In mancanza, salvo diverse previsioni di legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il concessionario del servizio riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante C/C intestato alla medesima, ovvero tramite il sistema bancario o mediante PAGO PA.
--	--

• **Art. 29 – Sospensione e dilazione del pagamento**

Viene riformulato nel modo di seguito riportato:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 - Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti/utenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico sulla base dei criteri precisati nella deliberazione medesima.</p> <p>2 - Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dei tributi e delle altre entrate patrimoniali in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di diciotto, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. La dilazione di pagamento dei tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa (accertamento/ingiunzione), avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento.</p> <p>Le rate incassate vengono prioritariamente imputate alla copertura delle sanzioni tributarie o amministrative comminate, quindi dei costi di riscossione, delle spese di notifica e degli interessi moratori e, solo in ultimo, delle somme dovute a titolo di tributo o di altra entrata patrimoniale</p> <p>3 - Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.</p>	<p>1 - Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti/utenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico sulla base dei criteri precisati nella deliberazione medesima.</p> <p>2 - Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dei tributi e delle altre entrate patrimoniali in rate mensili, di pari importo, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.</p> <p>Le rate incassate vengono prioritariamente imputate alla copertura delle sanzioni tributarie o amministrative comminate, quindi dei costi di riscossione , delle spese di notifica e degli interessi moratori e, solo in ultimo, delle somme dovute a titolo di tributo o di altra entrata patrimoniale. La dilazione di pagamento dell'IMU può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa (accertamento/ingiunzione) avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.</p> <p>3 - Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.</p> <p>3-bis Per gli atti di accertamento e per gli atti di ingiunzione emessi a decorrere dal 01/01/2020 - ferma restando l'applicazione degli interessi al</p>

<p>3-bis Per gli atti di accertamento tributario e per gli atti di ingiunzione emessi a decorrere dal 01/01/2020 - ferma restando l'applicazione degli interessi al tasso legale - si applicano le norme in materia di rateizzazione dettate dall'art. 1, commi 796 e ss. della Legge 160/2019, ma il numero massimo di rate mensili concedibili per gli atti di importo superiore a 20.000,00 Euro è ridotto a TRENTOTTO (38).</p> <p>4 – (abrogato)</p> <p>5 - Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi. In mancanza si applicano i termini di legge.</p>	<p>tasso legale - si applicano le norme in materia di rateizzazione dettate dall'art. 1, commi 796 e ss. della Legge 160/2019, ma il numero massimo di rate mensili concedibili per gli atti di importo superiore a 20.000,00 Euro è ridotto a TRENTOTTO (38).</p> <p>4 – (abrogato)</p> <p>5 - Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi. In mancanza si applicano i termini di legge.</p>
--	--

• **Art. 32 – Disposizioni transitorie**

Il comma 1 viene riformulato: “

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1 - Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2020.	1 - Il presente regolamento entra in vigore dalla data prevista dalla legge.

RICHIAMATI i commi 15, 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo. Le delibere ed i regolamenti relativi ai tributi comunali diversi dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'IMU e dal TASI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione purché la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui fanno riferimento; a tal fine il termine perentorio per l'invio telematico è il 14 ottobre dell'anno stesso-

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO della discussione riportata al punto N. 2 dell'o.d.g.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali allegati al presente atto e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 prot. Nr. 19584 del 10/12/2024;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **DI CONSIDERARE LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO;**
- 2) **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il “REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 30/12/98 - e successivamente modificato con deliberazioni n. 8 del 29/02/2000, n. 126 del 21/12/2000, n. 17 del 07/03/2007, n. 10 del 04/04/2016, n. 17 del 31/03/2017 e n. 54 del 30 luglio 2020, come dettagliatamente indicato in premessa (aggiunta comma 1 bis all’art. 2; abrogazione comma 2 dell’art. 3; riformulazione comma 2 dell’art. 4; aggiunta di proposizione al comma 1 dell’art. 5; aggiunta dei commi da 5 a 10 all’articolo 15; aggiunta commi 4 e 5 all’art. 16; aggiunta commi da 6 a 11 all’art. 21; riscrittura degli articoli 24 e 24-bis; introduzione dell’articolo 24-ter; piccolo emendamento al comma 1 dell’art. 25; riformulazione dei commi 2 e 3-bis dell’articolo 29, emendamento dell’articolo 32);
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell’allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) **DI APPROVARE** il regolamento generale delle entrate comunali così come formulato nell’allegato 1, comprensivo di tutte le note e richiami normativi;
- 5) **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l’esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e le indicazioni precise sulle modalità di applicazione dei tributi.

Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
FERRARI Emanuele
(Atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
RINALDI Silvia
(Atto sottoscritto digitalmente)